

GLI EBREI E LE MAGISTRATURE LORO DEPUTATE NELLE CITTÀ  
DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE DI PIENO '400.  
IL CASO FIORENTINO: GLI OTTO DI GUARDIA E BALIA

Tra il Medioevo e la prima Età moderna l'Italia centro-settentrionale fu un'area che si contraddistinse per la ricchezza dei contatti e degli scambi tra la componente ebraica (fatta dapprima in larga parte di ebrei "italiani",<sup>1</sup> ma con l'andare del tempo anche francesi, tedeschi e iberici) e quella cristiana della popolazione, sostenuta dalla capillarità degli insediamenti, a sua volta favorita dalla frammentazione dei poteri territoriali e locali, che offriva agli ebrei maggiori opportunità di movimento e di libertà.<sup>2</sup> Tali relazioni, che abbracciavano non solo l'ambito dell'economia, in virtù dell'attività dei banchi di prestito, ma anche quello della cultura e della socialità, prendevano spesso forma dalla quotidianità, ma erano altresì inserite in un preciso contesto normativo e regolate da specifiche dinamiche messe in campo dagli organi di potere. Indagare questi due ultimi aspetti diviene, quindi, fondamentale per comprendere appieno i rapporti ebraico-cristiani nel periodo e nel contesto geografico oggetto del nostro interesse.

Il primo problema che ci troviamo di fronte è quello della cittadinanza: sappiamo che dall'inizio del III secolo, e per tutto l'Alto Medioevo, gli ebrei erano stati considerati cittadini romani,<sup>3</sup> ma qual era divenuta la situa-

zione nei secoli subito successivi? Una domanda dalla risposta non immediata e non definitiva. Se, infatti, da un lato si raccomandava di considerarli *sicut cives* in molti dei Capitoli di prestito stipulati con le città italiane del centro e del nord, e se la stessa Santa Sede li appellava *cives romani*, dall'altro vediamo come la vasta documentazione privata presentasse con elevata frequenza la più cauta definizione di *habitatores*. La questione è stata sottolineata, tra gli altri, da Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner,<sup>4</sup> i quali, prendendo avvio dall'assoluta certezza con cui Vittore Colorni affermava la cittadinanza degli ebrei (assimilandola, però, alla forma temporanea riservata agli studenti universitari), utilizzano il racconto delle peripezie giudiziarie, vissute ad inizio Cinquecento da Isacco da Pisa per riappropriarsi dei beni confiscati a seguito della guerra con Firenze, per mostrare come il suo *status* di *civis* (fondamentale per riottenere le proprietà) non fosse per niente scontato e illustri giuristi dell'epoca sviluppassero argomentazioni antitetiche in merito. I due studiosi si sono confrontati anche con quanto evidenziato da Ariel Toaff,<sup>5</sup> che analizzando i catasti di Perugia aveva posto l'accento sul fatto che gli ebrei fossero assimilati ai cittadini, ma hanno

<sup>1</sup> Utilizzo per comodità questo aggettivo, che ritengo opportuno virgolettare, per indicare i gruppi ebraici da più secoli presenti sul suolo peninsulare all'altezza cronologica qui presa in esame.

<sup>2</sup> Non a caso, come posto in evidenza recentemente da Germano Maifreda, agli inizi dell'Età moderna gli Stati italiani indipendenti sarebbero state fra le poche realtà in cui gli ebrei avrebbero potuto praticare apertamente la propria religione. Cfr. G. MAIFREDA, *Italya. Storie di ebrei, storia italiana*, Gius. Laterza & Figli, Bari-Roma 2021, p. 10.

<sup>3</sup> Cfr. ad esempio S. SIMONSOHN, *La condizione giuridica degli ebrei nell'Italia centrale e settentrionale*, in R. ROMANO - C. VIVANTI (curr.), *Storia d'I-*

*talia. Annali 11: Gli ebrei in Italia. Dall'Alto Medioevo all'età dei ghetti*, Einaudi, Torino 1996, p. 108.

<sup>4</sup> O. CAVALLAR - J. KIRSCHNER, *Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, in «Jewish History» 25 (2011), pp. 259-318. Ancora sugli aspetti della cittadinanza si veda M. DAVIDE, *Percezione delle Comunità ebraiche: il loro ruolo e le tipologie di cittadinanza nell'Italia Nord-orientale del tardo Medioevo*, in M. ROMANI (cur.), *Storia economica e storia degli ebrei. Istituzioni, capitale sociale e stereotipi (secc. XV-XVIII)*, Franco Angeli, Milano 2017, pp. 45-58.

<sup>5</sup> A. TOAFF, *Judei cives? Gli ebrei nei catasti di Perugia del Trecento*, in «Zakhor» 4 (2000), pp. 11-36.

espresso la convinzione che si trattasse di un riconoscimento finalizzato in massima parte a fornire loro maggiori garanzie (dal punto di vista, ad esempio, dell'amministrazione della giustizia e delle stipule di contratti). Del resto, il desiderio di equiparazione ai cittadini cristiani, inteso quale ricerca di tutele e di libertà di azione in campo economico e giuridico, era già stato messo in evidenza da Elisabetta Traniello<sup>6</sup> e Angela Möschter<sup>7</sup> rispettivamente per il Polesine e per Treviso.

Cavallar e Kirshner danno, in fondo, particolare rilevanza al fatto che gli ebrei, anche quando riconosciuti ufficialmente quali cittadini, dovessero risulterlo agli occhi dei contemporanei in modo perlomeno "particolare", in quanto non espletavano quelle funzioni, come il pagamento degli stessi tributi dovuti dai cristiani (e, aggiungo, la partecipazione alla vita politica e militare), che caratterizzavano e rendevano visibile il possesso della cittadinanza. Bisogna, peraltro, non dimenticare che, come messo recentemente in evidenza da Giacomo Todeschini, l'«identità civica» a questa altezza cronologica poteva non essere definita univocamente neppure per i cristiani e che l'appartenenza, di qualsiasi natura fosse, poteva essere goduta dai prestatori ebrei per più nuclei cittadini, in ragione della pluralità di banchi di cui erano titolari.

<sup>6</sup> E. TRANIELLO, *Tra appartenenza ed estraneità: gli ebrei e le città del Polesine di Rovigo nel Quattrocento*, in G.M. VARANINI - R.C. MUELLER (curr.), *Ebrei nella terraferma veneta del Quattrocento: atti del convegno di studi, Verona, 14 novembre 2003*, Firenze University Press, Firenze 2005, pp. 163-175.

<sup>7</sup> A. MÖSCHTER, *Gli ebrei a Treviso durante la dominazione veneziana (1388-1509)*, in G.M. VARANINI - R.C. MUELLER (curr.), *Ebrei nella terraferma veneta del Quattrocento: atti del convegno di studi, Verona, 14 novembre 2003*, Firenze University Press, Firenze 2005, pp. 71-83.

<sup>8</sup> Cfr. G. TODESCHINI, *I diritti di cittadinanza degli ebrei italiani nel discorso dottrinale degli Osservanti*, in *I frati osservanti e la società in Italia nel secolo XV*, Atti del XL Convegno Internazionale, Assisi-Perugia 11-13 ottobre 2012, CISAM, Spoleto 2013, pp. 253-268.

<sup>9</sup> La risposta di molti teologi e giuristi era negativa, ma la realtà delle cose strideva con le teorizzazioni: gli ebrei erano una presenza tangibile e necessaria per le città, che perciò doveva trovare una

Sullo sfondo, aleggiava, comunque, il dibattito relativo al fatto che gli ebrei potessero o meno godere di *bona fama* e *bona fides*, due caratteristiche che, almeno dal XIII secolo, sempre più spesso venivano percepite come connesse all'essere degnamente cittadini.<sup>9</sup>

La varietà di disposizioni e, per così dire, di sfumature della cittadinanza ebraica, che si possono rintracciare nei diversi centri urbani peninsulari e che non mancava di casi di cittadinanza piena (e non temporanea) concessi a singoli,<sup>10</sup> non ostacolava, nei fatti, tutta una serie di rapporti, che concernevano la vita privata, alimentata certo più dagli aspetti pragmatici della convivenza nel tessuto urbano che dai riconoscimenti formali.

Il contatto degli ebrei con i poteri locali era di fatto precedente al loro materiale insediamento e risaliva all'interesse dei secondi a sostenere o rivitalizzare le proprie economie, ad avere sempre una disponibilità di denaro liquido, nonché a sopperire alle esigenze degli strati più bassi della popolazione.<sup>11</sup> Gli ebrei, spesso, rispondevano a una vera e propria chiamata al prestito e, affiancatisi inizialmente ai cristiani in società miste,<sup>12</sup> si avviarono lentamente verso la costruzione di quello che, tra la fine del Trecento ed il Quattrocento, divenne un vero e proprio monopolio e che ebbe una sorta di corrispettivo

propria collocazione giuridica. Su questi aspetti e, in generale, su tutta la questione della cittadinanza, si veda E.C. PIA, *Ai limiti della cittadinanza: credito e appartenenza per Ebrei e Lombardi*, in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome» 125/2 (2013), pp. 431-440.

<sup>10</sup> Si pensi, ad esempio, ai casi di cittadinanza concessa *in perpetuum* dalla Repubblica di Lucca lungo il Quattrocento (cfr. C. COHEN SKALLI - M. LUZZATI, *Lucca 1493: un sequestro di lettere ebraiche*, Università degli Studi di Napoli "L'orientale", Napoli 2014, pp. 55-56, n. 109).

<sup>11</sup> La richiesta di liquidità e l'indigenza non erano, infatti, per forza due aspetti connessi: anche gli appartenenti ai ceti nobiliari o i ricchi mercanti potevano avere necessità di contante in tempi rapidi, ad esempio, per concludere transazioni e trattative d'affari.

<sup>12</sup> Si pensi, per fare un solo esempio, ai Capitoli di Ascoli Piceno del 1297. Cfr. V. BONAZZOLI, *Il prestito*

nell'Europa Centro-occidentale nell'affermarsi dei Lombardi.

Il carattere necessario del prestito e le concessioni familiari-societarie tra i diversi banchi, che permettevano provvidenziali spostamenti di capitali, avevano un risvolto importante: concedevano un qualche potere di contrattazione.<sup>13</sup> Ciò emerge tra le righe dei Capitoli, o Condotte,<sup>14</sup> i regolamenti che *in primis* disciplinavano l'arrivo in città e l'inizio dell'attività e che, oltre a stabilire per quanto tempo e a quale tasso d'interesse gli ebrei potessero prestare, a definire la tassa dovuta per esercitare, a distinguere tra pegni leciti e illeciti da accettare,<sup>15</sup> a fissare il termine oltre il quale i beni non riscattati divenivano di proprietà del prestatore, nonché se quest'ultimo dovesse o meno portare il segno distintivo,<sup>16</sup> fornivano agli ebrei condizioni favorevoli. Esse comprendevano sia la tutela dei loro interessi economici (attraverso, ad esempio, la possibilità di rivolgersi alle massime autorità locali per perseguire i creditori) che l'opportunità di praticare le proprie cerimonie e seguire le proprie tradizioni senza essere *molestati*.<sup>17</sup> Ma il testo, per così dire, finito della Condotta non era altro che l'esito di quella che Alessandra Veronese ha felicemente definito una «lunga e non di rado complessa negoziazione tra le parti».<sup>18</sup> Il caso di Castiglion Fiorentino può dare un'idea di tali contrattazioni. Nel 1414<sup>19</sup> erano stati stipulati per questo centro dei patti feneratizi quinquennali con Diodato di Emanuele da Corneto, Josef di Samuele «de Francia» e Isacco di

Emanuele da Rimini che, alla loro scadenza nel 1419, erano stati rinnovati. Il testo del rinnovo<sup>20</sup> mostra subito delle significative novità rispetto al suo precedente: aumento della validità degli accordi da cinque a otto anni, licenza a *subrogare* altri ebrei durante il periodo della Condotta stessa, possibilità di celebrare feste e cerimonie e di restare in città un anno oltre la scadenza dei patti per poter restituire i pegni e concludere le operazioni iniziate. A far luce sulle motivazioni esistenti alla base di queste vere e proprie aggiunte al corpo centrale, che rimane immutato, è la richiesta<sup>21</sup> avanzata da Josef di Samuele «de Francia», a nome proprio e dei soci, che è giunta sino a noi e nella quale sono contenuti tutti i punti appena sottolineati accanto ad altri desiderata (come l'esenzione dalla gabella dei contratti) che per la controparte sarebbe stato economicamente troppo gravoso accettare.

Proprio nelle Condotte si trova quel riferimento all'equiparazione degli ebrei ai cittadini cristiani di cui abbiamo parlato sopra, che determinava anche il loro essere sottoposti alle medesime autorità. Se, da una parte, sappiamo infatti che gli ebrei erano soggetti alla Chiesa nei territori dello Stato Pontificio e all'imperatore (in quanto suoi *servi camerae*) in alcuni territori settentrionali della Penisola (si pensi ai ducati di Milano e di Mantova o al Piemonte),<sup>22</sup> dall'altra vediamo come il secondo solo in poche occasioni abbia esercitato direttamente il proprio potere e come gli ebrei abbiano dovuto confrontarsi con i comuni e i signori prima ancora che con la Santa

*ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra 200 e 2400*, Proposte e Ricerche, Ancona 1990, p. 30.

<sup>13</sup> A tale potere di contrattazione non corrispondeva però, nella quasi assoluta maggioranza dei casi, un potere socio-politico all'interno della città, a differenza di quanto avveniva per le famiglie cristiane più abbienti. Su questo punto si rimanda a G. TODESCHINI, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Carocci, Roma 2018, pp. 147-151.

<sup>14</sup> Sui capitoli si veda anche la recente sintesi in TODESCHINI, *Gli ebrei*, cit., pp. 109-126.

<sup>15</sup> Un severo e categorico divieto riguardava, ad esempio, gli oggetti sacri al culto cristiano e quelli che risultassero rubati.

<sup>16</sup> Il segno distintivo era solitamente costituito da un cerchio di tessuto giallo cucito ben in vista sugli abiti, che per la sua forma si trova spesso indicato nei documenti come *segno dell'O*. C'è da specificare

che di solito i titolari della Condotta, e i soci da questi nominati al banco, erano subito esentati dall'obbligo di portarlo.

<sup>17</sup> Vediamo, ad esempio, come sia consentita la chiusura dei banchi di sabato, il possesso di luoghi di culto, di un cimitero e di un apposito macello rituale.

<sup>18</sup> Cfr. A. VERONESE, *Gli ebrei nel Medioevo*, Jouvence, Roma 2010, p. 30.

<sup>19</sup> Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 201, cc. 482r/484v, 6 marzo 1414.

<sup>20</sup> ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 201, cc. 485v/489v, 24 gennaio 1419.

<sup>21</sup> ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette, n. 201, c. 487r, 24 gennaio 1419.

<sup>22</sup> Cfr. SIMONSOHN, *La condizione giuridica degli ebrei*, cit., *passim*.

Sede in Italia centrale.<sup>23</sup> Nella realtà dei fatti era dunque il potere locale a esercitare la giurisdizione, che sempre più di frequente nel corso del XV secolo fu affidata a precise magistrature: pur avendo talvolta anche altre funzioni, esse detenevano questa in maniera esclusiva e, di conseguenza, mantenevano un certo controllo sulla circolazione monetaria.<sup>24</sup> Ciò non comportò comunque, è bene ricordarlo, la scomparsa di istituzioni legali interne agli stessi gruppi ebraici (quali il tribunale rabbinico o l'arbitrato volontario).

Gli esempi di tali magistrature sono molteplici, basti qui ricordare l'Auditore per il Ducato di Mantova (incaricato di giudicare le cause civili e criminali), il Conservatore per il Piemonte,<sup>25</sup> i Regolatori per Siena (giudici di primo grado e d'appello, che potevano però infliggere soltanto pene pecuniarie),<sup>26</sup> il Giudice dell'Aquila e il Podestà per Padova, nonché il Consiglio dei Dieci, l'Ufficio dei Cattaveri, il Magistrato dei Savi sopra la Mercanzia e gli Avogadori per Venezia.<sup>27</sup> Anche per le città, come già per i sovrani e gli imperatori, controllare gli ebrei era una delle forme di visibilità del potere stesso, mentre contrastarne l'insediamento equivaleva, per i centri dei territori soggetti, ad opporsi alla dominante. Fu così che a Verona, giusto per citare

un caso tra i più noti, l'espulsione dei banchi nel 1447 si inserì nelle tensioni della guerra veneto-viscontea e fu strettamente connessa alla volontà delle élites cittadine di accentuare il proprio potere a livello locale. Formalmente la richiesta di autorizzazione ad attuare il provvedimento dovette essere posta a Venezia, dove incontrò una massiccia opposizione, ma fu alla fine accettata: la classe dirigente veronese, infatti, godeva in quel frangente di un notevole peso sulla bilancia contrattuale.<sup>28</sup> A distanza di quasi un ventennio l'elemento ebraico avrebbe giocato ancora un ruolo nelle strategie di potere delle due città, come dimostra la genesi del banco di Villafranca Veronese (1464). Secondo una graziosa concessione del Consiglio dei Dieci di Venezia, infatti, Sabato di Vitale da Lodi, che si era reso protagonista della conquista della città da cui traeva il cognome, avrebbe dovuto aprire un banco a Peschiera. Ma questa località era, insieme a Legnano e Soave, tra le sole tre per cui non doveva essere espresso il permesso di Verona per aprire un banco (in base a una norma imposta a corollario dell'appena ricordata espulsione): la permuta tra Peschiera e Villafranca dovette configurarsi come una prova della volontà di Venezia di ribadire la propria supremazia.<sup>29</sup>

<sup>23</sup> Per una disamina più approfondita del problema si vedano tra gli altri L. POLIAKOV, *I Banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo*, Newton Compton, Roma 1974, *passim* e S. SIMONSOHN, *The Jews in the Papal States to the Ghetto*, in *Italia Judaica VI. Gli ebrei nello Stato pontificio fino al Ghetto (1555)*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1998, pp. 11-29.

<sup>24</sup> Cfr. M. ROMANI, *Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. XIV-XVI)*, in *Cittadinanza e disuguaglianze economiche: le origini storiche di un problema europeo (XIII-XVI secolo)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome» 125-2 (2013), pp. 365-382: 367.

<sup>25</sup> Su questa magistratura si veda, ad esempio, R. SEGRE, *The Jews in Piedmont*, 3 voll., Israel Academy of Sciences, Jerusalem 1986-1990, *passim* e *La potestà giurisdizionale sugli ebrei nell'Italia di antico regime: diritto e magistrature*, in «Studi Storici» 45 (2004), pp. 254-257, nonché l'ancora interessante S. FOA, *Banchi e banchieri ebrei nel Piemonte dei secoli scorsi*, in «La Rassegna Mensile di Israel» 21/3 (1955), pp. 85-97.

<sup>26</sup> Per la giurisdizione dei Regolatori sugli ebrei

si veda G. LAZZARINI, *Ricerche sugli ebrei senesi nel Quattrocento*, tesi di dottorato presso l'Università di Pisa. 2011, *passim*. I Regolatori avevano comunque anche altri compiti, per i quali si rimanda alla lettura di G. CATONI, *I "Regolatori" e la giurisdizione contabile nella Repubblica di Siena*, in «Critica storica» 12/1 (1975), pp. 46-70.

<sup>27</sup> Cfr. A. CISCATO, *Gli ebrei in Padova (1300 - 1800)*, Forni, Padova 1901, pp. 179-180.

<sup>28</sup> Cfr. G.M. VARANINI, *Prestito ed insediamento ebraico a Verona nel Quattrocento. Problemi e linee di ricerca*, in G. COZZI (cur.), *Gli ebrei e Venezia: secoli XIV-XVIII. Atti del convegno internazionale organizzato dall'Istituto di storia della società e dello stato veneziano della Fondazione Giorgio Cini (Venezia, 5-10 giugno 1983)*, Edizioni di Comunità, Milano 1987, pp. 615-628. p. 620. Sull'argomento si veda anche G.M. VARANINI, *Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati*, Fiorini, Verona 1980, pp. 103-159.

<sup>29</sup> Cfr. M. TONIAZZI, *I da Camerino: una famiglia ebraica italiana fra Trecento e Cinquecento*, Palumbi, Ascoli Piceno 2015, p. 126.

È utile, a questo punto, specificare che la presenza ebraica in Italia, essendo quasi sempre connessa alla sola attività di prestito,<sup>30</sup> era geograficamente diffusa, ma in genere numericamente molto esigua, se confrontata alla totalità della popolazione: ciò spiega come si giungesse all'idea di poter individuare delle specifiche magistrature per mantenerne il controllo e, forse, anche perché essa fosse qui meglio tollerata che in altri Paesi (tra cui, ad esempio, la Penisola Iberica).

### *Il caso fiorentino: gli Otto di Guardia e Balia*

Riteniamo sia a questo punto utile esaminare più da vicino la situazione degli ebrei fiorentini nel loro rapporto con gli Otto di Guardia e Balia. La scelta non è casuale: a differenza della maggior parte delle magistrature peninsulari deputate agli ebrei, infatti, questa si distinse per la maggiore completezza di competenze giurisdizionali, comprensive del potere di comminare

<sup>30</sup> Ciò non significa che gli ebrei esercitassero esclusivamente l'attività di prestito: tra i banchieri vi erano, ad esempio, medici e studiosi, senza dimenticare che esistevano anche coloro che svolgevano lavori meno remunerativi quali il sarto, il calzolaio, il rigattiere, il servitore o il musicista da taverna. Era, però, la Condotta di prestito ad autorizzare e ad aprire la strada, nella grande maggioranza dei casi, all'insediamento in un dato luogo.

<sup>31</sup> Bisogna ricordare che molte diatribe di carattere societario continuarono ad essere giudicate dalla Mercanzia, magari previa autorizzazione degli Otto. Ne sono un esempio le discussioni, portate proprio di fronte a questo tribunale, relative agli assetti della grande società costituita dai principali banchieri ebrei fiorentini, esistita dal 1459 almeno sino al 1473, che controllava il funzionamento e l'organizzazione di tutti i banchi cittadini. Cfr. ASFi, Mercanzia, Atti Straordinari, n. 4449, cc. 142v/143v, 269r/271r, 274r, 286 r/v, 334r/335r, 340r/341r; Notarile Antecosimiano, n.16830, Pietro di Antonio da Vinci, c. 297r.

<sup>32</sup> U. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze nell'età del Rinascimento*, Galletti e Cocci, Firenze 1918, p. 195 e seguenti.

<sup>33</sup> È facile immaginare come molte di queste *querelles* riguardassero la mancata restituzione di prestiti. Talvolta, però, poteva trattarsi di esiti di operazioni commerciali e investimenti di più ampio respiro: i registri degli Otto ci restituiscono un'eco

punizioni corporali, sino alla pena di morte, e per il fatto di non vedere tali competenze frammentate o contese da altre autorità, né civili né ecclesiastiche.

Nata nel 1378, tale istituzione aggiunse alle proprie funzioni la giurisdizione sugli ebrei, precedentemente appannaggio della Mercanzia,<sup>31</sup> solo a seguito dell'apertura dei banchi in Firenze (1437). Già Umberto Cassuto<sup>32</sup> aveva sottolineato come non vi fosse aspetto della vita del gruppo ebraico fiorentino nella sua interezza che non ricadesse sotto il controllo degli Otto, i quali giudicavano le cause che vedevano coinvolti anche cristiani,<sup>33</sup> fungevano da corte d'appello contro le sentenze dei tribunali ebraici (che, del resto, traevano la propria autorità da loro)<sup>34</sup> ed erano interpellati per molte controversie tra correligionari, soprattutto in materia di debiti.<sup>35</sup> La ricchezza e la capillarità delle informazioni che ci vengono restituite dai registri, conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, lo confermano pienamente, mettendo anche in

della causa che nel 1495 vide un gruppo di mercanti fiorentini desiderosi di recuperare i propri crediti (Bernardo e Nicola de' Capponi e soci nell'Arte della Lana, Giovanni di Alessandro d'Anigi, Guidone e Niccolao di Francesco dei Marinelli e soci, Battista di Giovanni di Messer Ristori e soci, Antonio di Simone dei Canigiani e soci, Clemente di Cipriano di Messer Nigi, Giovanni di Francesco Fracassani e Bartolomeo di Giovanni Buonagrati e soci) opporsi a Elia di Dattilo di Vigevano e soci del banco dei Quattro Pavoni. Alla vicenda non erano estranei Isacco di Vitale da Pisa e soci del Borghese, Manuele di Bonaiuto e Dattilino di Salomone da Camerino della Vacca ed Emanuele di Isacco da Fano dei Vecchietti. Cfr. ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 102, cc. 7r/v, 24v/25r, 136v, 189v, 201r/202v, 231v, 239v, 274v, 275v, 286v, 301r, 329r, 330r.

<sup>34</sup> Cfr. SIMONSOHN, *La condizione giuridica degli ebrei*, cit., p. 116.

<sup>35</sup> Si vedano, per citare solo pochi esempi, il debito di 50 fiorini di Aleuccio di Mosè da Montepulciano nei confronti di Manuele di Bonaiuto da Camerino (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 43, c. 100v, 1476), la controversia tra Mosè da Castiglione Mantovano e Benaia di Aliuccio da Padova (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n.46, c. 29r, 1477), il credito vantato da Mele da Macerata su Abramo di Salomone da Cortona (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 66, c. 14r, 1483), il caso di Josef di Pisanello da

evidenza la stretta dipendenza dei poteri locali dei centri soggetti (podestà, vicari, capitani) dagli Otto e, dunque, dalla dominante: essi non possono, infatti, sottoporre a processo o punire gli ebrei senza una specifica autorizzazione a procedere, pena l'annullamento immediato di qualsiasi provvedimento preso. Ecco che allora, accanto a bandi, sentenze e *bullectini*, troviamo copie di missive e rescritti, contenenti precetti e risposte alle questioni mosse dalle autorità di tutti i principali nuclei urbani del dominio, che non di rado contengono un esplicito riferimento all'esclusività della giurisdizione degli Otto. Siamo, dunque, di fronte a un sistema di regolamentazione strutturato minuziosamente, dal quale, però, emerge una chiara volontà di tutelare, prima ancora che di punire o reprimere. Ciò era ben presente agli ebrei stessi, che non esitavano a esporre di fronte agli Otto le proprie rimostranze nei confronti delle autorità locali o le proprie contese con cristiani e correligionari. Fu così che, ad esempio, nel novembre 1495 un gruppo di ebrei pratesi ottenne che fosse ordinato al podestà di Prato di trattenere e multare alcuni «arbitri delli ebrei», i quali con tutta probabilità non avevano rispettato i termini di un compromesso,<sup>36</sup> e fu così che nell'aprile del 1485,<sup>37</sup> a seguito del fatto che Isacco di Salomone da Castello, abitante ad Arezzo, aveva chiesto giustizia nei confronti di Abramo di Aronne da Borgo, colpevole di aver rubato più volte nella sua dimora, gli Otto ingiunsero al podestà aretino di arrestare il ladro, specificando altresì che, se quest'ultimo avesse chiesto di essere giudicato da loro, avrebbe dovuto essere esaudito.

Sfogliando le carte dei registri innumerevoli atti e una variegata casistica rivivono davanti ai nostri occhi, ma una delle vicende più adatte ad esemplificare le tematiche della giurisdizione e della tutela è certamente quella accaduta a Cortona tra il novembre e il dicembre del 1495.<sup>38</sup>

Essa ha come protagonisti un ecclesiastico, la cui precisa identità, celata nei documenti fiorentini, non è stato ancora possibile ricostruire, e il prestatore condotto della cittadina, Emanuele di Bonaiuto da Camerino. Venuti a conoscenza della «lite mossa» dal primo contro l'ebreo, il 12 novembre gli Otto si rivolsero sia al capitano cortonese, affinché richiamasse Emanuele all'osservanza dei Capitoli e, al tempo stesso, ordinasse all'accusatore di recedere dal suo atteggiamento negativo nei confronti degli ebrei (del quale avrebbe potuto pentirsi amaramente), sia al podestà, accogliendo le lamentele del da Camerino per essere stato costretto a presentarsi di fronte al suo tribunale e sottolineando che solo a loro competeva di giudicare gli ebrei. Il 4 dicembre successivo si dovette tornare sull'argomento e i magistrati fiorentini, contemporaneamente, chiesero al commissario di Cortona che fosse fatta una tregua tra i due contendenti e spiegarono a chiare lettere al podestà che la giustizia per gli ebrei poteva essere amministrata localmente solo in presenza di un'esplicita delega. A quest'ultima soluzione si arrivò, finalmente, il 12 dicembre, con l'investitura a giudice del capitano, ma già il giorno successivo gli Otto, nell'incaricare podestà e vicario di fiancheggiarlo nel giudizio, non mancarono di specificare che Emanuele non avrebbe dovuto pensare di aver perso la «fede et i privilegi» di cui godeva, dal momento che, attraverso la delega, gli Otto stessi erano rappresentati in tutto e per tutto dal capitano.

Dai fatti appena esposti emerge altresì una continua tensione tra la magistratura e le autorità delle località soggette, che si concretizza nel frequente tentativo di queste ultime di accaparrarsi il diritto di giudizio sugli ebrei, spingendosi sino a violarne i Capitoli.<sup>39</sup>

La protezione operata dalla magistratura si rendeva evidente, com'è logico, anche in occasione di scoppi di violenza che potevano ve-

Gubbio, fatto imprigionare da un correligionario fiorentino ad Anghiari intorno al 1494 per un mancato *sodamento* (ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 97, c. 94 r/v).

<sup>36</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 102, c. 239v. Del ricorso agli Otto per far rispettare i termini di un arbitrato si trovano anche altre testimonianze: n. 48, c. 16v (1478).

<sup>37</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica,

ca, n. 70, c. 46v.

<sup>38</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 102, cc. 213r/v, 213v/214r, 259v, 260r/v, 285r, 285v/286r.

<sup>39</sup> Un chiaro riferimento si ricava dalla petizione mossa contro il vicario del Valdarno Inferiore e datata 3 giugno 1473, che gli Otto accolgono specificando che gli ebrei devono anche lì essere giudicati secondo «formam suorum capitolorum» (ASFi, Otto

rificarsi nel periodo della Settimana Santa o a seguito dell'arrivo in città di predicatori particolarmente zelati. Basti pensare a quanto accade in prossimità della Pasqua del 1494,<sup>40</sup> quando gli ebrei di San Giovanni Valdarno furono fatti oggetto di comportamenti criminosi duramente sanzionati dagli Otto, i quali raccomandarono al vicario di vigilare per la loro salvaguardia e minacciarono pene severe per i colpevoli, o, ancor meglio, all'episodio, ricordato anche dal Cassuto<sup>41</sup> e dal Ciardini,<sup>42</sup> avvenuto nel marzo del 1488 a Firenze. Qui la folla, esaltata dalla predica tenuta da Bernardino da Feltre in favore del Monte di Pietà, non esitò a scagliarsi contro il banco della Vacca per saccheggiarlo e per aggredirne il titolare, Emanuele di Bonaiuto da Camerino, il quale, forse in virtù del suo essere largamente noto tra la cittadinanza, doveva essere il simbolo della stessa *universitas iudeorum* agli occhi della moltitudine. I magistrati fiorentini, condannando recisamente l'avvenimento, non mancarono di stabilire il giorno stesso il divieto assoluto di recare danno alla persona

e ai beni degli ebrei, nonché di riunirsi a meno di 400 braccia di distanza dalle loro abitazioni, dietro pena «delle forche» e ricompensa di 10 fiorini d'oro per i delatori.<sup>43</sup>

Quanto appena esposto non deve certo spingere a ritenere che a Firenze, come nelle altre città italiane del centro-nord, gli organi di potere mancassero di far rispettare i termini delle Condotte,<sup>44</sup> e più in generale le leggi e il decoro morale,<sup>45</sup> con efficaci misure coercitive: al contrario. Le violazioni degli accordi stabiliti erano prontamente punite con sanzioni che giungevano sino alla revoca dell'autorizzazione a prestare e, per i reati penali, si applicavano le stesse pene destinate ai cristiani (comprese le mutilazioni e la condanna a morte). È bene, comunque, specificare che spesso si dava l'opportunità al condannato di convertire le punizioni corporali, come anche la pena capitale, in cospicue sanzioni pecuniarie da corrispondere in un breve lasso di tempo, con grande vantaggio per le casse cittadine. Questa soluzione fu adottata nella maggioranza dei casi, anche attraverso fideiussioni

di Guardia e Balia della Repubblica, n. 33, c. 22r). Un altro abuso, immediatamente sanato dai magistrati fiorentini, si era verificato nel 1483 a Volterra, dove a seguito di un'epidemia l'ebreo Angelo «e sua brigata» erano stati costretti a ospitare in casa propria alcuni malati (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 66, c. 36v).

<sup>40</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 97, c. 26r, 24 marzo 1494.

<sup>41</sup> Cfr. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze*, cit., pp. 57-59.

<sup>42</sup> Cfr. M. CIARDINI, *I banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e il Monte di Pietà fondato da Girolamo Savonarola*, Borgo San Lorenzo 1907, p. 79 e doc. XXVI.

<sup>43</sup> Nel narrare l'avvenimento sia il Cassuto che il Ciardini fanno riferimento al bando contenuto nel registro ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 79, c. 12 r/v, che riporta la data dell'11 marzo 1488. Proprio in merito a quest'ultima, il Cassuto sottolinea che il De' Rossi e il Landucci, che hanno esposto la vicenda nelle loro cronache, cadde in errore riportandola al 12 marzo e aggiunge che, in particolare, la svista del Landucci sarebbe riconducibile al fatto che egli compose il suo *Diario* molti anni dopo (cfr. CASSUTO, *Gli ebrei a Firenze*, cit., p. 57 nota 5). In realtà c'è da notare che lo stesso bando è contenuto anche in un registro che riunisce i bandi degli Otto dal 1478 al 1491 (ASFi, Otto di

Guardia e Balia della Repubblica, n. 221, c. 184r), nel quale in effetti la data riportata è 12 marzo 1488.

<sup>44</sup> Nel 1465 nella città toscana non si esita, ad esempio, a multare un gruppo di ebrei poveri, i cui nomi non vengono specificati, perché indossano un segno non confacente (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 17, c. 11r).

<sup>45</sup> Particolare attenzione veniva data al fatto che gli ebrei non arrecassero offesa alla religione cristiana: per questo tipo di infrazione si trovano nei registri spesso multe in denaro (ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 52, c. 21r/v; n. 57, c. 85 r/v; n. 61, c. 34r; n. 77, c. 28 r/v). Altro aspetto tenuto sotto stretto controllo erano i rapporti carnali tra ebrei e cristiani, particolarmente invidiati a entrambe le parti, anche quando fossero di tipo mercenario (si vedano, ad esempio, ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 12, cc. 52v-53r e 61v; n. 17, cc. 16v e 17v; n. 78, c. 5v; n. 79, c. 40 r/v e la lunga vicenda del convertito maestro Benedetto e dell'ebrea Monna Bella del fu Salomone da Bologna riportata in ASFi, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 57, c. 85 r/v; n. 58, c. 54v; n. 59, cc. 41v, 46r/v, 48v, 51r/v, 54v/55r, 58v/59r, 61r, 62v, 69r/v, 72r; n. 70, c. 22v). Sulla vicenda di Bella e Benedetto si veda M. TONIAZZI, «Perché il dilictio suo è di grande importantia». *Bella, vedova ebrea, e il convertito Benedetto nella Toscana del Quattrocento*, in «Materia Giudaica» 19 1/2 (2014), pp. 99-104.

operate da altri ebrei fiorentini.<sup>46</sup> Nondimeno sono ravvisabili episodi in cui ciò non avvenne e si procedette all'esecuzione della sentenza originaria: questo è ciò che accadde a Isacco di Mosè «de Moghera», un ebreo spagnolo che il 27 maggio 1491 fu condannato al taglio del naso e di una mano a sua scelta (nonché all'esilio) per aver preso parte al trafugamento e alla vendita di parti di calici consacrati al culto cristiano e per essersi congiunto con una meretrice in una taverna fiorentina. Le mutilazioni si sarebbero potute evitare dietro il pagamento di 200 fiorini d'oro, ma, evidentemente Isacco non disponeva di tale somma e, in quanto estraneo al gruppo ebraico cittadino (perché con molta probabilità «di passaggio» nella città toscana), non ebbe la possibilità di averla in prestito: il 4 giugno successivo, infatti, gli Otto pagarono il dovuto al tonsore maestro Prospero «quia curaverit Isach Moysis hebreum in amputazione manus».<sup>47</sup>

Ciò che gli aspetti di tutela, e il fiducioso rapportarsi degli ebrei ai magistrati loro preposti e alla legge, evidenziano con più immediatezza è il diretto legame che essi hanno con l'autorità, ma anche il fatto che quest'ultima tende a difendere i «propri» ebrei, non certo tutti gli ebrei. Tale aspetto è testimoniato dalla rocambolesca avventura vissuta nel 1484 da Salomone di Vitale «de Rivere de Mantua»: indebitato con alcuni correligionari fiorentini, non voleva essere giudicato dagli Otto («diffidandosi») e non pareva intimorito dai creditori, quindi aveva deciso di andarsene da Firenze e rifugiarsi a Vernio, ai cui Conti fu chiesto di convincerlo a ritornare. Gli ebrei fiorentini, indignati per la troppa «umanità» degli ufficiali, che si erano lasciati sfuggire Salomone, non solo ottennero che gli fosse comminata una multa di 200 fiorini d'oro (da commutarsi, in caso di insolvenza, in

decapitazione), ma si fecero parte diligente nella cattura, che fu portata materialmente a termine da Emanuele di Bonaiuto da Camerino.<sup>48</sup>

### Conclusioni

Se, lo abbiamo detto, non sarà probabilmente possibile risolvere in maniera univoca il problema della cittadinanza degli ebrei, declinata in troppe forme diverse a fronte di altrettanto differenti organi di potere, e se ancor meno è dato sapere quale fosse l'idea che essi stessi avessero dell'essere *cives*, studiarne il rapporto con l'autorità ci fornisce indirettamente informazioni sul loro modo di percepirsi come gruppo. Gli ultimi due esempi, infatti, mostrano chiaramente che l'abitare in maniera continuativa lo stesso spazio urbano e il condividere la medesima scena economica, sociale e culturale<sup>49</sup> erano di certo dei fattori aggreganti e identificanti più forti dell'essere soltanto correligionari.

Del resto, come accennato in apertura, l'Italia del centro-nord nel periodo considerato, in virtù del fatto che vedeva coesistere nuclei ebraici di diversa provenienza, si configura come un punto d'osservazione privilegiato per le dinamiche di nascita e affermazione dell'identità e del sentimento di appartenenza. Quest'ultimo risulta a sua volta strettamente connesso con la percezione dei governi locali da parte degli ebrei, sia quale controparte nella contrattazione di condizioni di vita più favorevoli, sia quale organismo di tutela, allargando di fatto la prospettiva delle relazioni verticali ebrei-potere, ben enunciata da Yerushalmi.<sup>50</sup>

Mafalda Toniazzi  
Università di Pisa  
mafalda.toniazzi@cise.unipi.it

<sup>46</sup> Si pensi, tra i tanti, ad Aliuccio di Gaio da Mirandola, il quale avrebbe dovuto restare per due ore alla colonna del mercato vecchio «cum lingua extra buccam et cum stimulo fixo in dicta lingua», ma evitò la terribile punizione pagando 25 fiorini d'oro (ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 44, c. 18r, 1477).

<sup>47</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 88, cc. 88r e 101v.

<sup>48</sup> ASFi, Otto di Guardia e Balìa della Repubblica, n. 66, cc. 54r, 55v, 101v.

<sup>49</sup> Non dobbiamo dimenticare che le differenti tradizioni culturali e culturali dell'ebraismo, connesse alle diverse aree geografiche europee di provenienza, che andavano dalla lingua, al cibo, alle cerimonie religiose, alimentarono per un lungo periodo fenomeni di separatezza, resi visibili in Età moderna, ad esempio, dall'esistenza nello stesso tessuto urbano di sinagoghe separate.

<sup>50</sup> Y.H. YERUSHALMI, *Servitori di re e non servitori di servitori. Alcuni aspetti della storia politica degli ebrei*, Giuntina, Firenze 2013, *passim*.

SUMMARY

Between the Middle Ages and the Modern Era, in view of a “theory” which considers them as subjects of the Emperor or the Holy See, depending on the areas of settlement, we are faced with a “praxis” which shows how the Jews were, in fact, subordinate to different local authorities. The latter, by virtue of their numerical increase and the need to regulate their life and activity, did not hesitate in the larger cities to create or “readjust” the appropriate magistrates: the relations between the Jews and these Magistracies are particularly interesting for scholars. Through the different cases found in the registers of the florentine Otto di Guardia e Balìa, the author investigate both the aspects of control and protection that it exercised upon the Jewish inhabitants. He also tries to shed light on the notion that the Jews had such protection, which seems to be the basis of their self-perception as a group. This emerges clearly if we consider the triangular relations between local Jews, foreign Jews (for example Spanish Jews), and the Ottos.

**KEYWORDS:** Jews; Middle Ages; Modern Era; Cities; Italy; Florence.

